

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

RACCOLTA DELLE NEWS PUBBLICATE

DAL 23 MAGGIO 2023

AL 18 LUGLIO 2023

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
News ID N. 231056 del 25 MAGGIO 2023

Lancio: Flash Webinar “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Analisi delle principali novità”: video e materiale proiettato

Abstract: Disponibile la registrazione del webinar sul nuovo Codice dei contratti organizzato dalla Direzione Opere Pubbliche dell’ANCE

Si informa che è disponibile, la registrazione del Flash webinar relativo a <<**Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Analisi delle principali novità**>>, organizzato dalla Direzione Opere Pubbliche dell’ANCE in data odierna.

Si allegano anche le slides proiettate durante il webinar.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 231088 DEL 26 MAGGIO 2023

Titolo: Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 22 al 26 maggio 2023

Lancio: La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
News ID 231369 DEL 31 MAGGIO 2023

Lancio: Appalto integrato: per la redazione del progetto esecutivo è consigliabile utilizzare il prezzo aggiornato e non quello di gara

Abstract: Secondo il Servizio Supporto Giuridico del MIT, è consigliabile redigere il progetto esecutivo sulla base del prezzo aggiornato

Con il parere in commento ([n. 1765 del 2 aprile 2023](#)), il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito al prezzo da utilizzare in caso di appalto integrato.

In particolare, il quesito rimesso al suo esame riguardava un appalto integrato aggiudicato nel 2022, rispetto al quale viene richiesto al MIT di precisare se il prezzo cui fare riferimento per la redazione del progetto esecutivo, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, sia quello di gara ovvero quello aggiornato.

Richiamando i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il Ministero ha aderito alla seconda delle soluzioni sopra prospettate, invitando pertanto amministrazioni e imprese a redigere il progetto esecutivo sulla base del prezzo aggiornato (sul tema, cfr. altresì [ANAC, parere n. 64 del 7 dicembre 2022](#)).

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID N. 231594 DEL 5 GIUGNO 2023

- Lancio:** Il DI Ponte sullo stretto è legge: le disposizioni sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici
- Abstract:** Tra le novità della legge di conversione del DI 13/2023, in vigore dal 31 maggio 2023, anche la nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125 del 30 maggio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 58 del 26 maggio 2023, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria"*.

Il provvedimento contiene disposizioni volte a riavviare l'iter realizzativo del c.d. "Ponte sullo Stretto di Messina" attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente.

Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute nella Legge, entrata in vigore il 31 maggio 2023.

Articolo 1 – Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

L'articolo 1, del provvedimento in esame, al comma 1, interviene per modificare l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (d'ora in avanti SDM) e ne disciplina le attività e la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lett. b).

SDM, si ricorda, fu istituita in data 11 giugno 1981, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 1158/1971 recante *"Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente"*, dando avvio all'attività di progettazione del c.d. Ponte sullo Stretto. Successivamente, l'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto la caducazione della Convenzione di Concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. A seguito di tale scioglimento dei contratti, la società Stretto di Messina fu posta in liquidazione

con il D.P.C.M. 15 aprile 2013, con conseguente contenzioso avviato dal contraente generale, allora individuato per la realizzazione dell'intervento.

Con il provvedimento in commento, viene, tra l'altro, riattivata la Società nonché i rapporti contrattuali oggetto di caducazione.

La lettera a), n. 1), novella il comma 1 dell'art. 1 della L. n. 1158/1971 al fine di modificare l'assetto societario della SDM, prevedendo che:

- la **quota di maggioranza** (51%) spetta al **Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)** e non, come previsto dal testo previgente, alla "società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato";
- la **quota restante** viene attribuita a **R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., e alle Regioni Sicilia e Calabria**. Viene quindi eliminato il riferimento, presente nel testo previgente, "alle altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato".

Si prevede, inoltre, che il MEF eserciti i diritti dell'azionista d'intesa con il MIT, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla SDM in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'art. 3-bis della L. 1158/1971.

Il numero 1) della lettera c) prevede che gli impianti ferroviari, ad ultimazione e collaudo definitivo del Ponte, passeranno in **esercizio, gestione e manutenzione a RFI S.p.A.**

Il successivo numero 2), integra il disposto del secondo comma dell'art. 3 della L. 1158/1971 – secondo cui le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico della società concessionaria – precisando che fanno eccezione le spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente.

Il comma 1, lettera d), sostituendo interamente l'art. 3-bis della L. n. 1158/1971, **qualifica la Stretto di Messina S.p.A. come società in house** ai sensi dell'art. 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La relazione illustrativa segnala che *"per fugare ogni dubbio sulla natura giuridica della Società, la Stretto di Messina S.p.A. viene **qualificata espressamente come società in house**, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175/2016" e che "al fine di allineare lo statuto societario a tale qualifica sono introdotte plurime previsioni volte a garantire l'esercizio del controllo analogo sulla Società"*.

Articolo 2 – Rapporto di concessione

L'articolo 2 prevede la **ricostituzione del rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A.** in considerazione delle

modifiche apportate alla governance della Società. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa in sede di conversione del DDL alla Camera, inoltre, sono state inserite delle **disposizioni volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera** con i documenti di finanza pubblica.

In particolare, i **commi 7 e 8** della disposizione in esame autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare con la Società e con i soci un accordo di programma, nonché a stipulare con la Società uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione.

Il comma 8 disciplina il contenuto minimo di tali atti aggiuntivi, stabilendo che essi dovranno prevedere:

- la **durata della concessione** per la gestione per un periodo di 30 anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera, in continuità con quanto previsto dalla Convenzione di concessione;
- il **cronoprogramma** per la realizzazione dell'opera;
- il nuovo piano economico finanziario (PEF) della concessione;

Di particolare rilievo è **l'inserimento, avvenuto in sede di conversione, dei commi aggiuntivi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies**, relativi **all'aggiornamento dei prezzi**, finalizzati a garantire la coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.

Il **comma 8-bis** precisa che **il costo complessivo dell'opera**, come determinato nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanze, **comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati** ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, al netto:

- degli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato;
- degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni espressamente indicate all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto.

Ai fini **dell'aggiornamento dei prezzi del contratto con il contraente generale** (commi 8-bis, 8-ter e 8-quater), si procede secondo **due distinte modalità**:

- fino al **31 dicembre 2021** sono applicati ai prezzi contrattuali **gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati**;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di approvazione dell'opera da parte del CIPESS, si rende viceversa necessario – **in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia e dei materiali di costruzione** – applicare un adeguamento prezzi parametrato **all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale registrato negli anni 2022-2023 da opere pubbliche di analoga complessità**.

A tal fine, si prevede di **adottare come parametro di riferimento la media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da REI e ANAS nell'anno 2022**, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Tale media delle variazioni percentuali **è calcolata considerando per ciascuno dei predetti quattro progetti il rapporto tra:**

- a. il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nel 2023;
- b. il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Infine, in base a quanto previsto dal **comma 8-quinquies**, all'indice di conservazione contrattuale così determinato **è applicata una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai predetti quattro progetti.**

Articolo 4 – Disposizioni finali

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati.

Infatti, il **comma 3** dispone che la **società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera**, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, **possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati** ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo**, adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e **subordinatamente alla definizione delle seguenti condizioni:**

- a. **la rinuncia**, da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa, **delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili**, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, **a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata;**
- b. **la rinuncia**, da parte dei medesimi soggetti, **a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma**, per il **periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi** e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.
- c. **l'accettazione espressa e incondizionata**, da parte del contraente generale, **dei criteri di aggiornamento dei prezzi previsti dall'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies.**

- d. **l'accettazione espressa e incondizionata**, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, **delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi**.

Il **comma 4**, al fine di determinare il contenuto dei predetti atti aggiuntivi, prevede che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **la società concessionaria sia autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi aventi ad oggetto:**

- a. la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
- b. l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
- c. l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
- d. la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.

Infine, il **comma 7-bis** prevede la nomina di un **Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, dotato dei poteri e funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto "Sblocca cantieri", n. 32 del 2019**. Si tratta dei poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e delle disposizioni in materia di subappalto. Tale previsione mira a consentire il celere completamento del piano di adeguamento, quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera. Il Commissario sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Lo stesso comma prevede poi **la possibilità**, per il Commissario straordinario, **di nominare, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere in questione, fino a due sub-commissari**, responsabili di uno o più interventi.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 231661 DEL 6 GIUGNO 2023

Lancio: Anac sulle gare d'appalto: no a clausole territoriali che privilegiano le imprese locali

Abstract: Le regioni non possono includere clausole territoriali restrittive nei loro avvisi di manifestazione di interesse per favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Questa pratica viola i principi fondamentali di libera concorrenza e parità di trattamento, così come il buon andamento dell'amministrazione pubblica nonché del codice dei contratti pubblici.

Le regioni non possono includere clausole "territoriali" restrittive nei loro avvisi di manifestazione di interesse per favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Questa pratica viola i principi fondamentali di libera concorrenza e parità di trattamento, così come il buon andamento dell'amministrazione pubblica nonché del codice dei contratti pubblici

È quanto deciso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che con l'[Atto del Presidente del 12 maggio 2023 \(fasc.5705.2022\)](#) ha censurato una gara per l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei dipinti delle facciate del Cortile del Castello di Issogne in Valle d'Aosta di importo pari a 2.500.000,00 euro, in cui era prevista la selezione dei soggetti da invitare, con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

1. Orientamento giurisprudenziale

La questione del cd. "localismo" ha interessato negli ultimi anni la giurisprudenza, anche costituzionale. La tematica è stata, infatti, affrontata sia con riferimento alla possibilità di introdurre delle limitazioni all'invito di imprese eterne al territorio di riferimento, sia con riferimento alla possibilità di introdurre meccanismi premiali nell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore delle imprese locali.

Riguardo al primo aspetto, la giurisprudenza amministrativa si è espressa a favore di una scelta per l'invito che privilegia le imprese locali, laddove i criteri di localizzazione territoriale dell'impresa siano "*attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto*" e tenuto altresì conto dell'importo dello stesso (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954).

Secondo tale ricostruzione, a determinare l'ammissibilità l'analisi complessiva delle circostanze complessive dell'intervento, è la maggiore funzionalità all'intervento dato dal coinvolgimento di aziende dislocate sul territorio, a patto che ciò non evidenzii una finalità elusiva della concorrenza.

Infatti, in mancanza di una reale giustificazione funzionale, la localizzazione territoriale dell'impresa rappresenta uno dei criteri capaci di ostacolare i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, nonché di buona amministrazione, sanciti sia dalla Ue che dalla Carta costituzionale (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854).

Nei casi in cui la stazione appaltante abbia deciso di favorire le imprese dislocate sul territorio, occorre, quindi, quantomeno una valutazione "in concreto" relativa alla tipologia di lavorazioni che l'operatore è chiamato ad eseguire.

Da ciò, se ne deduce che non sussiste la possibilità di inserire clausole a protezione imprese locali, ma è possibile inserire clausole che tengano conto delle esigenze connesse all'esecuzione dei lavori.

In tal senso, è esplicita la posizione espressa dalla Corte Costituzionale, che sebbene abbia fatto salva la «*la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà*» (Sent. n. 131 del 2020), ha altresì censurato un meccanismo che premiava in offerta le imprese che si impegnavano all'affidamento dell'esecuzione in subappalto MPMI localizzate sul territorio provinciale e all'acquisizione di forniture da MPMI sul territorio provinciale (Sent. n. 23 del 2022). Ciò in ragione della centralità del principio di non discriminazione, previsto quale principio fondante delle direttive UE in materia, e volto allo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato.

La SA è quindi tenuta ad avvalersi di criteri connotati dai principi di oggettività e di attinenza alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto. Di contro, non le è consentito prevedere una riserva o comunque criteri che favoriscano la partecipazione a favore di imprese locali, introducendo una discriminazione tra imprese regionali ed extraregionali interessate a partecipare all'appalto, che senza incidere sulla qualità dell'offerta violino i principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità previsti dalla disciplina (nazionale) agli articoli 30, comma 1, e 36, comma 2, del d. lgs. 50/2016 (vedi anche sent. nn. 28/2013; 440/2006; 221 e 83 del 2018; 190/2014).

2. La soluzione dell'ANAC

Nel caso specifico, la Regione Autonoma Valle d'Aosta aveva previsto, nell'avviso di manifestazione d'interesse, che in caso di più di dieci operatori interessati, la selezione sarebbe avvenuta tramite estrazione a sorteggio pubblico, privilegiando cinque operatori con sede legale in Valle d'Aosta e cinque con sede legale nel resto d'Italia e d'Europa.

A tale riguardo, l'ANAC ha contestato questa previsione, sottolineando che **l'utilizzo del solo criterio della sede legale e la limitazione alla partecipazione ai soli operatori con sede legale nella Regione Valle d'Aosta non rispondono al criterio di presenza sul territorio indicato dal legislatore e possono costituire una restrizione ingiustificata alla concorrenza.**

In particolare, l'ANAC ha evidenziato che la scelta della **diversa dislocazione territoriale dovrebbe essere adeguatamente motivata**, ossia essere funzionale all'appalto, e garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione.

Proprio per tali motivi, la stessa ANAC metteva in rilievo l'incongruenza di aver invitato le sole ditte aventi "sede legale" nella Regione Valle d'Aosta non anche a quelle aventi sede operativa nella stessa. In quest'ultimo caso, la regione avrebbe dimostrato la l'effettiva necessità, in presenza dell'emergenza sanitaria del COVID-19, di contenere gli *spostamenti*, e quindi di *"rivolgersi ad operatori dotati di una sede operativa presente sul territorio delimitato a prescindere dal fatto che la sede legale sia collocata altrove"* (nota a firma del Presidente dell'ANAC fasc. n. 3700/2021).

Di contro, l'utilizzo del solo criterio formale della sede legale – con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione Valle d'Aosta – poco risponde al criterio della presenza sul territorio risulta immotivato e quindi incapace di garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 231797 DEL 9 GIUGNO 2023

Lancio: Alluvione: pubblicato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61

Abstract: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*.

Il provvedimento contiene misure in favore dei Comuni delle Regioni del centro Italia colpiti dall'alluvione del 1° maggio scorso.

Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute nel DL, entrato in vigore il 7 giugno 2023.

Articolo 5 – Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza

L'articolo 5 del provvedimento in esame contiene **misure finalizzate a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche** che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

A tal fine, è istituito un fondo, denominato “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro per il 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e **lavori funzionali a garantire la continuità didattica** e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni.

Il comma 2, inoltre, stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, le **istituzioni scolastiche** interessate **procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di qualsiasi importo**, operando **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. A tal fine, nei casi di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono derogare – per l'acquisizione di beni e servizi – all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (convenzioni Consip, mercato elettronico Pa e altri strumenti telematici).

Articolo 19 – Procedure di somma urgenza e di protezione civile

La disposizione introduce, ai commi 1 e 2, una **deroga all'articolo 229, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici**, d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

Infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **in caso di somma urgenza** relativa all'immediata esecuzione di lavori necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, **è prevista l'applicazione anticipata dell'articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici**.

Inoltre, al comma 2, la norma prevede l'applicazione dell'articolo **140, commi 6, 7 e 11** agli appalti pubblici di lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della protezione civile*), necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, l'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel disciplinare le **ordinanze di protezione civile**, stabilisce che mediante queste si dispone, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine:

- a. a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b. b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- c. c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

FOCUS

L'articolo 140 definisce le procedure di somma urgenza e protezione civile.

Infatti, la norma prevede che in circostanze di somma urgenza, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può **disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio** alla pubblica e privata incolumità (comma 1).

L'esecuzione di tali lavori può essere **affidata in forma diretta** a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente (comma 2), il quale **definisce il corrispettivo delle prestazioni ordinate consensualmente** con l'affidatario (comma 3).

Fra le **circostanze di somma urgenza** vengono ricomprese anche quelle contenute all'articolo 7 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile*), ovvero **la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi**, che richiede l'adozione di misure indilazionabili (comma 6). Fino alla cessazione della circostanza di somma urgenza, che non può superare i quindici giorni dall'insorgere dell'evento, le **stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori**, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, **gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria** (comma 7). La sussistenza dei requisiti è poi verificata dalla stazione appaltante entro un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.

Infine, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al Codice della protezione civile, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie, **gli appalti pubblici di lavori**, forniture e servizi **possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici** (comma 11):

- a. **articolo 14, comma 12, lettera a)**, per consentire **l'autonoma determinazione del valore stimato** degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b. **articolo 15, comma 2, primo periodo**, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, **per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime**, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c. **articolo 37**, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, **per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione** del relativo intervento;
- d. **articolo 49**, per consentire alle stazioni appaltanti **la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica** alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;
- e. **articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11**, per consentire **l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo**.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato.

NEWS ID 231804 DEL 9 GIUGNO 2023

Titolo: Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 5 al 9 giugno 2023

Lancio: La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 231945 DEL 15 GIUGNO 2023

Lancio: Conversione del DL Siccità: le principali misure in materia di opere pubbliche

Abstract: Analisi delle principali misure introdotte per contenere gli effetti negativi della scarsità idrica, di interesse per il settore delle opere pubbliche

1. Premessa

Con legge 13 giugno 2023, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, è stato convertito il decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, recante *“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”* (c.d. DL “siccità”, su cui cfr. [News Ance dell’11 aprile 2023](#)).

In particolare, il provvedimento ha introdotto talune specifiche misure finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dal fenomeno della scarsità idrica, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, attraverso la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento di infrastrutture.

Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

2. Cabina di regia per la crisi idrica – artt. 1 e 2

L’art. 1 del provvedimento in esame ha previsto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia – presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla riduzione delle precipitazioni (art. 1, commi 1 e 2).

Anzitutto, alla Cabina di regia è stato affidato il compito di effettuare, entro trenta giorni decorrenti invero già dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2023 (ossia, dal 15 aprile scorso), una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per fare fronte alla crisi idrica, individuando anche quelli demandati al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, previsto anch’esso dal decreto legge medesimo (art. 1, comma 3; sul Commissario straordinario, v. *infra*).

Gli ulteriori compiti e funzioni della Cabina di regia sono specificatamente individuati al comma 8 della disposizione in esame. In sintesi, si prevede che essa:

- svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della

scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni. A tali fini, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'art. 21 del codice dei contratti pubblici n. 50/2016;

- monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC;
- promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- nell'ambito delle attività di monitoraggio, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi (su cui v. *infra*);
- svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi sullo stato di attuazione degli interventi (art. 1, comma 9).

Come sopra anticipato, la Cabina di regia è anche preposta all'attivazione di poteri sostitutivi e di un meccanismo di superamento del dissenso (art. 2).

Sotto il primo profilo, si stabilisce che in presenza di situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si provvede, su proposta della Cabina di regia medesima, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi, previsti dall'art. 12 del decreto legge "semplificazioni *bis*" n. 77/2021 per il caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR (art. 2, comma 1).

In particolare, la disposizione del d.l. n. 77/2021, richiamata dal d.l. n. 39/2023, è quella che prevede che, in ipotesi di ritardi, il Presidente del Consiglio assegni in prima battuta al soggetto attuatore un termine per provvedere; in caso di perdurante inerzia, viene individuato il soggetto cui attribuire poteri sostitutivi, il quale può essere un'amministrazione, un ente, un organo ovvero un ufficio, ma anche uno o più commissari *ad acta*, appositamente nominati. Per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, tale soggetto provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (in

analogia con il c.d. modello Genova). In caso di esercizio di poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legge “sblocca cantieri” n. 32/2019, relative ai poteri dei Commissari straordinari.

Sotto il secondo dei profili sopra richiamati, si prevede, invece, che per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, la Cabina di regia propone al Presidente del Consiglio – sentito l’ente territoriale interessato – di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere. Siffatta previsione si applica qualora non sia già previsto un diverso meccanismo di superamento del dissenso. In mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita la realizzazione dell’intervento, si prevede l’esercizio di poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 117, quinto comma e 120, secondo comma, della Costituzione (art. 2, comma 2).

3. Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica – art. 3

Il decreto legge “siccità” ha previsto, all’art. 3, anche la figura del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2024.

Ai sensi del primo comma della disposizione in esame, Il Commissario doveva essere nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio stesso, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2023; la nomina è stata deliberata nella seduta del 4 maggio scorso (cfr. [News Ance del 5 maggio 2023](#)).

Quanto alle funzioni, anzitutto il Commissario provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. Anche in questa ipotesi, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, pur sempre però nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (art. 3, comma 2).

La norma individua, nel dettaglio, anche gli ulteriori compiti e funzioni demandati al Commissario straordinario (art. 3, comma 3) prevedendo, per tali attività, l’esercizio di poteri sostitutivi.

L’art. 3, comma 4 prevede, infatti, che in ipotesi di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e misure di cui al comma 3 abbia il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi. Per l’esercizio di tali compiti, si riconosce al Commissario la facoltà di adottare in via d’urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni

situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze (art. 3, comma 6).

Infine, la norma fa salvi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai vari Commissari straordinari, già nominati alla data in vigore del decreto legge in esame (art. 3, comma 7). Il riferimento è, ad esempio, ai Commissari straordinari nominati ai sensi del decreto legge "sblocca cantieri" n. 32/2019.

4. Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche – art. 4

L'art. 4 introduce talune misure dirette a semplificare le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche.

A tale fine, il primo comma della norma in esame dispone l'applicazione ai suddetti interventi delle disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legge "semplificazioni bis" n. 77/2021 per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento.

Segnatamente, il citato art. 48 prevede una serie di deroghe al Codice dei contratti pubblici che, *inter alia*, consentono il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione con invito a 5 operatori, nella misura strettamente necessaria, qualora, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Viene inoltre consentito l'utilizzo dell'appalto integrato anche su progetto di fattibilità tecnico-economica.

Inoltre, vengono escluse le previsioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, relative al dibattito pubblico. Infine, nei casi in cui sia previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che lo stesso debba essere reso entro il termine di sessanta giorni, mentre i termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 152/2006 e per la verifica dei piani di utilizzo di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 120/2017 sono ridotti della metà.

Per quanto di interesse, al comma 5-*sexies* della norma in commento si consente, infine, con l'obiettivo di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), di utilizzare il prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 23203 DEL 16 GIUGNO 2023

Lancio: Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 12 al 16 giugno 2023

Abstract: La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

NEWS ID N. 232381 DEL 22 GIUGNO 2023

Titolo: Caro materiali e risorse interne utilizzabili per la revisione prezzi: dal Mit nuove indicazioni sul dl Aiuti

Lancio: Secondo il Mit, in alternativa alla richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento prezzi, le stazioni appaltanti possono fare ricorso ad ulteriori risorse interne disponibili

Con il parere in commento (n. 1921 del 20 aprile 2023), il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è soffermato sull'**art. 26, comma 1 del decreto legge "aiuti" n. 50/2022**, nella parte in cui prevede che, ai fini della **revisione prezzi**, le stazioni appaltanti utilizzano, in prima battuta, **risorse interne** e, solo qualora queste ultime non siano sufficienti, accedono al Fondo ministeriale.

In particolare, è stato richiesto al MIT di chiarire se la previsione di cui all'art. 26 citato, secondo la quale possono essere utilizzate per l'adeguamento dei prezzi, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voce imprevisti e quelle derivanti dai ribassi d'asta, anche *"le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento"*, possa essere intesa nel senso che, in caso di insufficienza delle prime, è facoltà dell'amministrazione "stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all'adeguamento prezzi dei singoli interventi" (ad esempio, derivanti da avanzo).

Nel rendere il proprio parere, il MIT ha ritenuto corretta tale interpretazione, riconoscendo quindi alle stazioni appaltanti la suddetta facoltà, in alternativa alla richiesta di accesso al Fondo

Si tratta di un chiarimento rilevante per le imprese, anche tenuto conto dei ritardi registrati a livello ministeriale nelle procedure di accesso, poiché sembra voler allargare il perimetro delle risorse interne utilizzabili dalle amministrazioni per la copertura della spesa derivante dalla revisione prezzi, fino ad oggi limitate a quelle relative al medesimo intervento ovvero ad interventi diversi, per i quali siano stati però già eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Direzione Opere Pubbliche

NEWS ID 232421 DEL 22 GIUGNO 2023

Lancio: Decreto legge Pa: proroga al 30 giugno 2024 del regime di responsabilità erariale

Abstract: La legge di conversione del decreto n. 13/2023, ha prorogato, fino al 30 giugno 2024, il regime di responsabilità erariale, previsto dal dl 76/2020, che circoscrive la responsabilità erariale dei funzionari pubblici al solo profilo del dolo (e non per colpa grave), in caso di condotta attiva

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, Suppl. Ord. n. 143 del 21 giugno 2023, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2023, n. 74, di conversione con modifiche del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”.

In materia di **lavori pubblici**, le misure di principale interesse sono state introdotte in sede di conversione, all’articolo 1, comma 12-quinquies.

In particolare:

Art. 1, comma 12 quinquies – lettera a)

La disposizione in commento **proroga fino al 30 giugno 2024 (dal 30 giugno 2023)** le misure introdotte dall’articolo 21, comma 2, del decreto- legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, in tema di **responsabilità erariale**.

Più nel dettaglio, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo contabile, **fino al 30 giugno 2024**, la responsabilità dei funzionari pubblici – per i fatti commessi dall’entrata in vigore del menzionato decreto 76/2020, ossia dal 17 luglio 2020 – **è limitata al solo profilo del dolo (e non per colpa grave)**. Tale limitazione non si applica, invece, per i danni cagionati da omissione ed inerzia del soggetto agente.

Tale proroga rappresenta un importante segnale nell’ottica di combattere il fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”. È, infatti, più che condivisibile l’obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Art. 1, comma 12 quinquies – lettera b)

L’articolo 22 – *controllo concomitante della Corte dei conti sugli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale* – del menzionato decreto 76/2002, com’è noto, ha introdotto una nuova forma di **controllo concomitante** della Corte dei conti, anche su richiesta del Governo o delle competenti commissioni parlamentari, sui principali

piani, programmi e progetti relativi agli **interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale**.

L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente, ai fini della responsabilità dirigenziale.

Ora, il provvedimento in esame sottrae a tale controllo concomitante, verosimilmente in un'ottica di accelerazione dei processi autorizzativi, i piani, i programmi e i progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale previsti o finanziati dal **Piano nazionale di ripresa e**

resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato (Art. 1 DL 44/2023 – Testo coordinato).

NEWS ID N. 232652 DEL 23 GIUGNO 2023

Titolo: In vigore il dl Pa bis che semplifica le procedure per l'attuazione delle misure di contrasto al caro materiali

Lancio: Nell'articolo 11 del decreto Pa-bis, una disposizione preannunciata dal Ministro Salvini all'Assemblea dell'Ance del 21 giugno scorso, con l'intento di accelerare le procedure di riconoscimento da parte del Ministero dei fondi per il dl Aiuti alle amministrazioni richiedenti

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144, del 22 giugno 2023, è stato pubblicato il decreto-legge n. 75 del 2023, che contiene **"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025"**.

Il decreto entra in vigore oggi, 23 giugno 2023.

D'interesse per il settore è la previsione contenuta nell'articolo 11 del decreto, recante *"Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"*.

Si tratta della disposizione preannunciata dal Ministro Salvini all'Assemblea dell'ANCE del 21 giugno scorso, con l'intento di accelerare le procedure di riconoscimento da parte del Ministero dei fondi per il D.l. "Aiuti" alle amministrazioni richiedenti.

Il comma 1 dell'articolo 11 modifica, infatti, l'articolo 26 del decreto "Aiuti", D.l. n. 50 del 2022, introducendo le previsioni secondo cui:

a) sulle istanze presentate ai sensi del comma 4 lett. b) dell'articolo in commento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.

Si tratta degli interventi, diversi da quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma 4 (ossia quelli finanziati con risorse PNRR o affidati a Commissari straordinari), per i quali le istanze di accesso al Fondo sono presentate:

- entro il 31 agosto 2022, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

b) sulle richieste di cui al comma 6- quater del medesimo articolo 26, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione.

Si tratta delle richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di cui all'articolo 7, comma 1, del D.l. n. 76/2020), valutate e riconosciute alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del limite di spesa, relative:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il cui SAL sia relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 6-bis);
- appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (Fondo per l'avvio di opere indifferibili), relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 6-ter).

A tali attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 232657 DEL 23 GIUGNO 2023

Titolo: Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 19 al 23 giugno 2023

Lancio: La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 233554 DEL 6 LUGLIO 2023

Titolo: Appalti: aggiornate le linee guida per la compilazione del Documento di gara unico europeo

Lancio: Chiarita dal Mit la compilazione del Dgue con il nuovo Codice degli appalti, in via transitoria si continua ad utilizzare la modulistica attualmente in uso

Il Ministero per le infrastrutture e i trasporti ha pubblicato i primi chiarimenti sull'applicazione del nuovo Codice degli appalti pubblici, d.lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° luglio.

In particolare, con nota n. 6212 del 20 giugno 2023, il ministero ha fornito a stazioni appaltanti, enti concedenti e operatori economici le **indicazioni per la corretta compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE)** in formato digitale, aggiornando le precedenti linee guida.

Anzitutto, viene chiarito che *“nelle more del tempestivo aggiornamento”* delle Linee guida di AgID, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti *“continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso”*. Dunque, fino a tale aggiornamento, **continueranno ad essere utilizzati i modelli già in uso con il d.lgs. 50/2016**, avendo cura però, di **aggiornare i riferimenti normativi**, poiché *“i riferimenti normativi al d.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al d.lgs. 36/2023”*, in linea con quanto previsto dall'articolo 226, comma 5, del Codice.

La nota poi offre anche indicazioni in materia di **affidamenti diretti** (art. 50, comma 1 d.lgs. 36/2023) per i lavori al di sotto di 150mila euro, facendo riferimento ai c.d. **“micro appalti” di importo inferiore ai 40mila euro**. Infatti *“l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità”*

Le nuove linee, poi, guida forniscono **indicazioni di dettaglio** sulla corretta compilazione delle 6 parti del documento.

Fra queste, si segnala la Parte II, sezione C – informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – nella quale il MIT offre dei **chiarimenti anche in tema di avvalimento premiale**, istituito sul quale, peraltro, l'ANCE ha nel tempo espresso dubbi.

Infatti, dopo aver chiarito che relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, *“sia in caso di **avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla***

partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento", si specifica che "l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale".

Infine, si evidenzia che è data la possibilità, per l'operatore economico, nelle diverse Parti del DGUE di indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche **l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato** dallo stesso operatore economico.

Si allega il testo del provvedimento, con riserva di ulteriore commento.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 233712 DEL 7 LUGLIO 2023

Titolo: Concessionarie: le indicazioni dell'Anac per calcolare la quota di appalti da affidare a terzi

Lancio: Il provvedimento riguarda i concessionari che hanno ottenuto la concessione senza gara che devono rimettere sul mercato un valore dei contratti compreso tra il 50 e il 60%

Con la delibera n.265 approvata lo scorso 20 giugno, l'Anac precisa l'ambito di applicazione della misura prevista dall'articolo 186 **e la base di calcolo delle quote di esternalizzazione, fornendo i metodi per calcolare la quota di investimenti da affidare a terzi.**

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Innanzitutto, si individuano le società interessate dall'obbligo di esternalizzazione degli appalti.

In particolare, il provvedimento riguarda i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, (ossia il 1° Aprile 2023) di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga.

Pertanto, sono ricomprese anche le concessioni autostradali affidate senza gara, cui trovano applicazione, in aggiunta a quanto previsto all'art. 186, comma 6, i criteri per il calcolo delle quote di esternalizzazione indicati nei paragrafi da 3.1 a 3.7.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 186 del nuovo Codice appalti, sono escluse tutte le concessioni afferenti ai settori speciali, di cui al libro III del codice, ossia: gas e energia termica, elettricità, settore idrico, trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, porti e aeroporti servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Al riguardo, si specifica che, in ogni caso, per i concessionari operanti nei settori speciali restano fermi gli obblighi di affidamento a terzi previsti nelle corrispondenti clausole contrattuali, in quanto definite anche sulla base di puntuali obblighi normativi.

BASE DI CALCOLO DELLE QUOTE DI ESTERNALIZZAZIONE

L'Anac precisa, inoltre, che i contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'articolo 186 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni da eseguire nel periodo considerato, oggetto della concessione e sono, quindi, necessarie per l'esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.

Non vanno invece nella base di calcolo i contratti stipulati per la gestione dell'attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.

CRITERI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI ESTERNALIZZAZIONE

Le parti definiscono la quota di esternalizzazione da applicare incrementando la quota minima del 50%, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- – *criterio dimensionale*, tenendo conto del valore complessivo della concessione, sulla base delle percentuali individuate;
- – *oggetto della concessione*, applicando gli incrementi indicati, che, per le concessioni di costruzione e gestione, ammontano fino a un + 2,6%;
- – *della durata residua della concessione*;
- – *caratteristiche del concessionario*, tenendo in considerazione le dimensioni economiche del concessionario;

Per le società di scopo di cui all'articolo 194 del codice, sono considerate le dimensioni economiche dei soci.

Alla quota di esternalizzazione possono essere applicate delle decurtazioni al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a. il concessionario ha effettuato investimenti recenti non ancora ammortizzati.
- b. il concessionario ha esternalizzato, in misura superiore al 50 per cento, le prestazioni oggetto della concessione riferite alla parte di contratto già eseguita.

SERVIZI INDIVISIBILI

ANAC precisa che la facoltà attribuita all'articolo 186 comma 3 trova applicazione per le concessioni di soli servizi o per le concessioni di costruzione e gestione in cui, essendo state completate le opere, residui la sola gestione.

DEFINIZIONE DI OPERATORI TERZI

L'obbligo di esternalizzazione può ritenersi assolto solo se la quota di prestazioni sia eseguita da operatori terzi rispetto al concessionario.

Non possono considerarsi operatori terzi quelli controllati o, comunque collegati al concessionario; qualora il concessionario sia un Consorzio o un RTI, sono da escludere, altresì, tutti i soggetti facenti parte del consorzio/raggruppamento, ed i relativi controllati/collegati.

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI IN ESSERE

Le concessioni già in esecuzione sono adeguate alle disposizioni in esame entro il **1° ottobre 2023**.

Entro tale termine, le parti definiscono con apposito atto aggiuntivo la quota di esternalizzazione, cui segue la presentazione da parte del concessionario di un **Piano degli affidamenti** e l'avvio, senza indugio, le procedure di evidenza pubblica.

MISURE DI RIEQUILIBRIO DELLA QUOTA DI ESTERNALIZZAZIONE E CONTROLLI

Per le concessioni diverse da quelle autostradali, nell'atto aggiuntivo che definisce la quota di esternalizzazione, le Parti fissano, altresì, le tempistiche con le quali l'ente concedente effettua la verifica dell'avvenuto adeguamento nonché le misure di riequilibrio, da applicarsi in caso di accertato scostamento.

A tal fine, viene data priorità agli interventi che consentono di conseguire effettivamente la percentuale di esternalizzazione (pianificazione di nuove procedure di evidenza, cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate etc).

E' facoltà dell'ente concedente richiedere la presentazione di garanzie fideiussorie, da svincolare al momento del raggiungimento della quota prevista.

L'applicazione di eventuali penali può essere prevista solo nei casi in cui non sia più possibile ridefinire il Piano degli affidamenti.

Per i casi di persistente scostamento dalla quota di esternalizzazione, le parti possono prevedere l'introduzione di una clausola risolutiva.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 233722 DEL 7 LUGLIO 2023

Titolo: Ricostruzione post alluvione: pubblicato il Decreto legge

Lancio: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge relativo alle Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2023, è stato pubblicato il Decreto legge 5 luglio 2023, n. 88, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023".

Il provvedimento disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61

Di seguito, le principali disposizioni di interesse del decreto, entrato in vigore il 6 luglio 2023.

Articolo 2 – Commissario straordinario alla ricostruzione

L'articolo 2 prevede la nomina di **un Commissario straordinario** per la ricostruzione (in carica sino al 30 giugno 2024), il quale provvede mediante ordinanze che possono disporre **anche in deroga a disposizioni di legge**; ciò, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.

Articolo 3 – Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

La previsione istituisce una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario.

Articolo 4 – Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Con l'articolo 4 viene istituito un Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Articolo 7 – Ricostruzione pubblica La disposizione disciplina il finanziamento degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubbliche, per i quali si prevede la predisposizione di diversi piani speciali approvati dal Commissario straordinario. Essa prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni della Parte II, titolo IV, del DL 77/2021 (recante il c.d. modello semplificazioni "PNRR"), relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio u.s..

Articolo 8- Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

La previsione stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo "sopra soglia" seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 233730 DEL 30 LUGLIO 2023

Titolo: Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 3 al 7 luglio 2023

Lancio: La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 233967 DEL 14 LUGLIO 2023

Titolo: Nuovo Codice dei Contratti: pubblicati i regolamenti attuativi Anac

Lancio: Pubblicati dodici provvedimenti Anac per l'applicazione del Codice dei Contratti, tra cui, quelli relativi alla digitalizzazione, l'utilizzo le stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, i pareri di precontenzioso dell'Anac, i poteri di vigilanza e sanzionatori e il casellario informatico dei contratti pubblici

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato dodici delibere, riguardanti vari aspetti connessi all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

I provvedimenti, [pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC](#), sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia solo dal 1° gennaio 2024. Di seguito sono elencati il contenuto e la data di entrata in vigore di singoli provvedimenti:

1. [Delibera n. 261 del 20 giugno 2023](#) – Riguarda la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e definisce le informazioni che le stazioni appaltanti devono trasmettere alla Banca dati attraverso le piattaforme telematiche. Stabilisce anche i tempi entro i quali i gestori delle piattaforme devono garantire l'integrazione con i servizi abilitanti l'approvvigionamento digitale. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
2. [Delibera n. 262 del 20 giugno 2023](#) – Si riferisce al fascicolo virtuale dell'operatore economico e disciplina l'art. 24, comma 4, del codice. Questa delibera è stata adottata d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
3. [Delibera n. 263 del 20 giugno 2023](#) – Regola la pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La delibera è stata adottata d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e stabilisce le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
4. [Delibera n. 264 del 20 giugno 2023](#) – Si occupa della trasparenza dei contratti pubblici e individua le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che devono essere pubblicati per adempiere agli obblighi di trasparenza. Tale provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;
5. [Delibera n. 265 del 20 giugno 2023](#) – Fornisce indicazioni sul calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, conformemente al diritto dell'Unione europea. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

6. [Delibera n. 266 del 20 giugno 2023](#) – Riguarda le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate. Questo Regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall'art. 62, comma 10, del codice. Tale provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
7. [Delibera n. 267 del 20 giugno 2023](#) – Disciplina il regolamento di precontenzioso in attuazione dell'art. 220, commi 1 e 4, del codice. Questo regolamento definisce le procedure relative ai pareri di precontenzioso dell'ANAC. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
8. [Delibera n. 268 del 20 giugno 2023](#) – Regola l'esercizio dei poteri dell'ANAC ai sensi dell'art. 220, commi 2, 3 e 4, del codice. Questo regolamento riguarda l'esercizio della legittimazione straordinaria dell'ANAC. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
9. [Delibera n. 269 del 20 giugno 2023](#) – Tale Regolamento di occupa dell'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
10. [Delibera n. 270 del 20 giugno 2023](#) – Regola l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'ANAC in materia di contratti pubblici. Questo Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
11. [Delibera n. 271 del 20 giugno 2023](#) – Si riferisce all'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in materia di contratti pubblici, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni del codice. Tale Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
12. [Delibera n. 272 del 20 giugno 2023](#) – Riguarda la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 222, comma 10, del codice. Questo Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
NEWS ID 233978 DEL 14 GIUGNO 2023

Titolo: Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 10 al 14 luglio 2023

Lancio: La Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti novità in materia di opere pubbliche

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.